



Ai Gentili Clienti
Loro sedi

Ulteriori novità Decreto Cura Italia

Il “**Decreto Cura Italia**” del 17.03.2020, n. 18, (G.U. n. 70), hanno come obiettivo quello di sostenere l'economia in questo periodo di grande crisi e difficoltà.

In collaborazione con lo Studio del **Rag. Cesare Muru**, Consulente del Lavoro in Oristano, è stata predisposta questa circolare che focalizza alcuni aspetti relativi alle posizioni dei lavoratori dipendenti.

Congedo speciale per i genitori

Il “**Decreto Cura Italia**” del 17.03.2020, n. 18, (G.U. n. 70), a seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, genitori (anche affidatari) di figli di età non superiore a 12 anni di fruire di **15 giorni** di specifico congedo a decorrere dal 5 marzo 2020.

Il limite di età non si applica con riferimento ai **figli portatori di handicap grave**.

Tale congedo:

- può essere fruito in **maniera continuativa o frazionata** ;
- è coperto da **contribuzione figurativa** ;

GIGLIO & PARTNERS

Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras

07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel:+39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315

07044 ITTIRI, via Marini n. 31/B – Tel/Fax: 079442985

www.studiogiglio.com www.commercialistaalghero.it

info@studiogiglio.com – studiodrpiras@gmail.com

- è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni;
- è **subordinato** alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di **sostegno al reddito** in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Per i giorni di assenza a tale titolo è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione.

La disposizione di legge prevede anche che i giorni di **congedo parentale** fruiti durante il periodo di sospensione delle attività didattiche siano convertiti nel congedo speciale con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Considerato il tenore letterale della norma, si ritiene che il congedo speciale non sia fruibile frazionato ad ore come il congedo parentale e non comporti decurtazione delle ferie.

A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge, per i lavoratori del settore privato, in alternativa al succitato congedo, è ammessa la possibilità di scegliere la corresponsione di un **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting** nel limite massimo complessivo di €uro 600,00 da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Tale bonus sarà erogato mediante il **libretto famiglia** di cui al D.Lgs. n. 50/2017.

I genitori (anche affidatari), lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, **con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni**, hanno, invece, diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, **con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro**, sempre a **condizione** che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

I genitori lavoratori **iscritti in via esclusiva alla Gestione separata** hanno diritto a fruire, per il periodo in questione, **per i figli di età non superiore ai 12 anni**, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.

La medesima indennità è estesa ai genitori **lavoratori autonomi iscritti all'INPS** ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

GIGLIO & PARTNERS

Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras

07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel: +39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315

07044 ITTIRI, via Marini n. 31/B – Tel/Fax: 079442985

www.studiogiglio.com www.commercialistaalghero.it

info@studiogiglio.com – studiodpiras@gmail.com

Per i **genitori del settore privato** le modalità per accedere al congedo speciale ed al bonus alternativo saranno stabilite dall'INPS sulla base delle domande pervenute nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l'anno 2020.

Qualora dal monitoraggio emerge il superamento del limite di spesa, l'INPS procederà al rigetto delle domande presentate.

Per i **dipendenti pubblici** l'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo, dovranno essere previste dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Si evidenzia che uno specifico bonus è previsto per i lavoratori dipendenti pubblici del **settore sanitario**, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, i quali possono richiedere il bonus per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* per l'assistenza e la sorveglianza **dei figli minori fino a 12 anni di età**, in alternativa al congedo speciale, nel limite **massimo complessivo di 1000 euro**.

Per accedere a tale bonus dovrà essere presentata **domanda telematica all'INPS** il quale rigetterà le domande presentate al raggiungimento del limite annuo stabilito.

Estensione dei permessi ex lege 104/92

Il Decreto Cura Italia prevede l'incremento dei 3 giorni mensili di permesso *ex lege* 104/92 di **ulteriori 12 giornate** per ciascuno dei mesi di **marzo e aprile 2020**.

Sorveglianza attiva per i dipendenti privati

Il periodo trascorso dai lavoratori del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è **equiparato a malattia** ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto (per il settore pubblico l'equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020). Per i succitati periodi spetterà al **medico curante** redigere il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Da notare che rientrano nel campo di applicazione della norma anche i **certificati di malattia trasmessi** prima dell'entrata in vigore decreto ed anche in assenza del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Gli oneri normalmente a carico del datore di lavoro, che presenteranno domanda all'ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele in questione sono **posti a carico dello Stato** nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020.

GIGLIO & PARTNERS

Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras

07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel:+39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315

07044 ITTIRI, via Marini n. 31/B – Tel/Fax: 079442985

www.studiogiglio.com www.commercialistaalghero.it

info@studiogiglio.com – studiodpiras@gmail.com

Infine, viene stabilito che, qualora il lavoratore si trovi in **malattia accertata** da COVID-19, il certificato sarà redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Indennità lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciali AGO

Alla gestioni di previdenza pubblica, interne all'AGO e gestite dall'INPS, cui sono iscritti i seguenti lavoratori autonomi:

- “gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali”: per **commercianti** o esercenti **turismo**, titolari di impresa o imprenditori;
- “gestione speciale artigiani”: per **artigiani o autotrasportatori**;
- “gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni”: per **coltivatori diretti, imprenditori agricoli, colono e mezzadri**.

Per tali categorie, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, è riconosciuta una tantum pari a Euro 500,00.

Tale indennità è erogata dall'INPS, previa domanda (**al momento non disponibile**) nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2020.

Dalla prima lettura sembrerebbero esclusi i soci lavoratori delle società di persone e di capitale.

Sospensioni dei licenziamenti

E' precluso dalla data di entrata in vigore del presente decreto (18.03.2020) e per la durata di 60 giorni, l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo o singolo per “giustificato motivo oggettivo” art. 3 della Legge 604/66 (riduzione di personale per motivazioni economiche, riorganizzative ect.).

Sono sempre effettuabili i licenziamenti per giusta causa soggettivi (assenze-insubordinazione-rissa- ect.).

Continuano a essere operanti e non subiscono alcun divieto, i termini di cessazione dei contratti a termine stipulati.

Cassa Integrazione ordinaria – assegno ordinario – in deroga

I datori di lavoro, che nell'anno 2020 **sospendono o riducono** l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di

GIGLIO & PARTNERS

Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras

07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel:+39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315

07044 ITTIRI, via Marini n. 31/B – Tel/Fax: 079442985

www.studiogiglio.com www.commercialistaalghero.it

info@studiogiglio.com – studiodrpiras@gmail.com

concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale – accesso assegno ordinario per i periodi decorrenti **dal 23.02.2020** per la durata massima di **nove settimane** e comunque entro il mese di agosto 2020.

I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente provvedimento devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro (**perciò in forza**) richiedenti la prestazione **alla data del 23.02.2020**,

da una prima lettura della norma sembrerebbero esclusi tutti i dipendenti assunti in data successiva (sia a tempo determinato che indeterminato).

Per quanto riguarda i dipendenti assunti con **contratto a tempo determinato** l'intervento della integrazione salariale dovrebbe **cessare alla scadenza del contratto a termine** e considerando il periodo di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro non dovrebbe o potrebbe essere prevista la proroga del contratto a termine.

La domanda della richiesta di cassa integrazione **deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Per i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario di lavoro, in costanza di rapporto di lavoro, le Regioni e Province autonome, possono riconoscere in conseguenza dell'emergenza COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della **sospensione** del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Le domande sono presentate alla Regione o Province autonome che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Per tutti i provvedimenti sopra descritti al momento non sono disponibili né le modalità, condizioni e requisiti, né i canali informatici per l'invio.

Saranno successivi provvedimenti di INPS e delle Regioni interessate a stabilirne le regole operative.

Si tenga in considerazione che, **per la prima zona rossa** colpita da COVID-19 (23.02.2020) la circolare dell'INPS con disposizioni inerenti le modalità di richiesta dell'intervento di integrazione salariale è stata emanata il **12.03.2020**.

Il ricorso alla Cassa Integrazione in Deroga per i datori di lavoro con meno di 6 dipendenti e per quelle attività non coperte da intervento ordinario (CIGO) necessita di un preventivo accordo quadro in ambito regionale da stipularsi tra la Regione Sardegna e le Organizzazioni Sindacali e Datoriali.

Pertanto tutte le richieste di intervento non saranno di imminente predisposizione ed invio in quanto manca a tutt'oggi (il decreto legge è in vigore da ieri 18.03.2020).

Importante ricordare che per fruire dei trattamenti di integrazione salariale l'impresa deve aver preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusi la

GIGLIO & PARTNERS

Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras

07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel:+39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315

07044 ITTIRI, via Marini n. 31/B – Tel/Fax: 079442985

www.studiogiglio.com www.commercialistaalghero.it

info@studiogiglio.com – studiodpiras@gmail.com

fruizione delle ferie e permessi residui maturati dal lavoratore.

Al fine di agevolare l'iter procedurale è stato predisposto uno schema di lavoro che deve essere inoltrato al Consulente del lavoro di riferimento della Vostra azienda secondo le modalità ed indicazioni che lo stesso fornirà, ricordando che l'avvio della procedura di comunicazione preventiva ai lavoratori, all'informazione, la consultazione e l'esame congiunto devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni dalla comunicazione preventiva ai lavoratori.

CARTA INTESTATA DELL'AZIENDA

_____, lì ___/___/___

Spettabile
CGIL di
CISL di
UIL di

Oggetto: attivazione procedura di richiesta Cassa Integrazione Salariale – Assegno Ordinario – Cassa Integrazione Salariale in Deroga.

Con la presente, l'azienda _____,
avente sede legale in _____ (___),
via _____, n. _____,
esercitante l'attività di _____, comunica alle OO.SS. la necessità di avvalersi per il proprio personale di un periodo di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro, con utilizzo di:

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA – art. 19 D.L. 18/2020

In caso di estensione del perimetro di applicazione del FIS - assegno ordinario anche alle aziende attualmente escluse dallo stesso, la presente comunicazione si ritiene idonea e valida per l'apertura della prevista procedura di attivazione anche del citato assegno ordinario

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS) – art. 19 D.L. 18/2020;

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA di cui all'accordo Regionale Regione Autonoma Sardegna del _____ - art. 22 D.L. 18/2020.

In caso di estensione del perimetro di applicazione del FIS - assegno ordinario anche alle aziende attualmente escluse dallo stesso, la presente comunicazione si ritiene idonea e valida per l'apertura della prevista procedura di attivazione anche del citato assegno ordinario

L'azienda, infatti, si trova a dover affrontare una importante ed imprevedibile crisi imputabile direttamente alle problematiche generate dall'emergenza COVID-19 (CORONAVIRUS), con conseguente ed inderogabile necessità di ridurre/sospendere l'attività lavorativa del personale dipendente, al fine di evitare di procedere con una riduzione di personale e, pertanto, con dei licenziamenti, oltre che di proteggere la salute di lavoratori e clientela, che diversamente subirebbe un grave pregiudizio.

GIGLIO & PARTNERS

Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras

07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel:+39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315

07044 ITTIRI, via Marini n. 31/B – Tel/Fax: 079442985

www.studiogiglio.com www.commercialistaalghero.it

info@studiogiglio.com – studiodrpiras@gmail.com

Si effettua la presente comunicazione al fine di ottemperare a quanto indicato nell'art. 19, comma 2 " del D.L. 18 del 18.03.2020 "informazione, consultazione e esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva" art. 14 del DLGS 148/2015, per l'accesso alle prestazioni previste dalla vigente normativa (art. 19 DL 18/2020).

L'azienda occupa attualmente n. _____ dipendenti complessivi, di cui n. _____ inquadrati nel settore _____ ed ai quali si applica integralmente il CCNL _____, ed è strutturata su n. _____ unità produttive, situate in:

- _____ (___), via _____ n. ___;

l'azienda ha attualmente un totale di n. _____ dipendenti (full time equivalente) come media nell'ultimo semestre.

TUTTO CIÒ PREMESSO

1. si è, pertanto, provveduto a predisporre un programma di sospensione/riduzione dalla prestazione di lavoro con inizio a partire dal ____/____/____;
2. in tali periodi la prestazione lavorativa dei dipendenti indicati è sospesa nei confronti dell'azienda ed i lavoratori sono consapevoli che percepiranno dalla stessa e/o dall'Inps quanto previsto dalle norme contrattuali e di legge;
3. i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere sono motivati da esigenze tecnico produttive aziendali;
4. l'azienda dichiara di aver fatto fruire/che farà fruire ai lavoratori, prima dell'accesso all'ammortizzatore sociale, le ferie e permessi maturati e non goduti al 31/03/2020;
5. l'azienda informa che sussistono i presupposti di ricorso a:

- Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria;
- Fondo Integrazione Salariare – assegno ordinario;
- Cassa Integrazione Guadagni in deroga;

6. l'azienda comunica

di aver sospeso/ridotto l'attività lavorativa con richiesta di intervento per il periodo dal ____/____/____ al ____/____/____;

che sospenderà/ridurrà l'attività lavorativa per il periodo dal ____/____/____ al ____/____/____ con richiesta di intervento di per un numero di giornate anche non consecutive che rispetti il limite massimo previsto dalle norme vigenti (**nove settimane e comunque entro il mese di Agosto 2020**)

GIGLIO & PARTNERS

Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras

07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel:+39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315

07044 ITTIRI, via Marini n. 31/B – Tel/Fax: 079442985

www.studiogiglio.com www.commercialistaalghero.it

info@studiogiglio.com – studiodpiras@gmail.com

7. nel periodo di sospensione/riduzione dell'attività con utilizzo degli ammortizzatori sociali viene prevista la rotazione del personale, per le mansioni compatibili con le esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali;
8. l'azienda si riserva, nell'eventualità di un mutamento rilevante delle condizioni di mercato, di apportare integrazioni o modifiche al programma concordato, anche revocando in tutto o in parte il programma di sospensione/riduzione
9. la sospensione/riduzione dell'orario di lavoro si articolerà come segue:

Nome e cognome	Data assunzione	N° ore medie di riduzione settimanali

10. Il trattamento di integrazione salariale verrà corrisposto con le seguenti modalità:

- pagamento diretto da parte dell'Inps;
- anticipazione da parte del datore di lavoro;

11. ai sensi di quanto previsto dall'accordo della Regione Sardegna del _____, il presente accordo sarà idoneo e, pertanto, avrà efficacia anche in caso di richiesta di accesso alla CIG in deroga a seguito di reiezione da parte dell'Inps di precedente richiesta di FIS o CIGO,

12. che i lavoratori per i quali si richiede l'integrazione salariale hanno comunicato di essere residenti/domiciliati all'interno del territorio nazionale

13. l'azienda è consapevole delle conseguenze di dichiarazioni mendaci;

Il legale rappresentante dell'azienda

CGIL _____

CISL _____

UIL _____

Si allega Documento d'Identità del legale rappresentante

Si ricorda che le Circolari dello studio sono scaricabili dal sito al link <http://www.studiogiglio.com/blog/>

Si resta a disposizione.

Alghero, li 19 marzo 2020

GIGLIO & PARTNERS

Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras

07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel:+39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315

07044 ITTIRI, via Marini n. 31/B – Tel/Fax: 079442985

www.studiogiglio.com www.commercialistaalghero.it

info@studiogiglio.com – studiodrpiras@gmail.com